

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 186 *9.*

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da *l* Deputato *Minervini*

nella tornata del *9. Aprile 1867.*

OGGETTO

Prestito di 800. Milioni

Uffici che ammettono la lettura

2. 3. 6. 7.

Uffici che non l'ammettono

4. 5.

Data della lettura alla Camera


" della sviluppo

" della presa in considerazione

N° III.

SESSIONE 1865-1866

CAMERA DEI DEPUTATI



CONTROPROGETTI,
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL PROGETTO DI LEGGE

SUI

Provvedimenti finanziari.

Tornata del 9 maggio 1866

CONTROPROGETTI

Art. 1.

Il di 1° giugno prossimo sarà aperta una sottoscrizione nazionale per un prestito speciale di mille milioni di lire, i cui due quinti saranno rappresentati da cartelle di lire cinque di rendita.

Art. 2.

L'imprestito sarà emesso alla ragione dell'ottanta per cento.

Art. 3.

I versamenti avranno luogo il di 1° luglio prossimo.

Art. 4.

Le cartelle del detto imprestito saranno ricevute pel loro valor nominale in pagamento dei beni ecclesiastici devoluti allo Stato, i quali saranno venduti nel corso di cinque anni, da cominciare al più tardi il di 1° gennaio del 1867.

Art. 5.

Le cartelle date in pagamento dei detti beni saranno tosto annullate.

RICCIARDI.

La Camera rinviando a tempo più opportuno la discussione del progetto di legge proposto dalla Commissione sui provvedimenti finanziari consente al Governo la facoltà di applicare fin d'ora le disposizioni che si riferiscono ai dazi di confine, alle private, alle tasse sulle vetture e sui domestici ed ai proventi di servizi pubblici.

Quanto ai proventi che verrebbero a mancare per la prorogata attuazione degli altri provvedimenti proposti dalla Commissione, è fatta facoltà al Governo di supplirvi coll'aumento delle tasse dirette attuali, nella misura che per ciascheduna di esse egli ravviserà conveniente.

Il Governo presenterà nel più breve tempo possibile i progetti di legge necessari a rendere l'amministrazione dello Stato più semplice e più economica.

SPURGAZZI.

Art. 1. Il bilancio delle spese ordinarie per l'anno 1866 sarà ridotto di un quinto. Quello straordinario sarà ridotto di un terzo.

Art. 2. La Camera, seduta stante, nominerà tante Commissioni speciali per eseguire cotali riduzioni, uditi i signori ministri.

Art. 3. Le Commissioni saranno tante quanti sono i ministri, ciascuna sarà di nove membri scelti con sorteggio. Se taluno dei sorteggiati non voglia, o non possa, sarà surrogato da altro deputato scelto dal presidente della Camera. Ciascuna Commissione si riunirà appena nominata, e sceglierà nel suo seno a maggioranza assoluta di voti un presidente, ed un segretario.

Art. 4. Ciascuna Commissione, dopo di aver sopra il bilancio eseguite le riduzioni ordinate con l'articolo 1 sentirà il ministro, e qualora la riduzione sarà concordata, senz'altro se ne farà rapporto alla Camera; ove vi fossero dispareri, sarà rapportato ugualmente, notando le divergenze, e proponendo la Commissione il suo progetto.

Art. 5. La riduzione sarà complessiva, e non sopra ogni articolo del bilancio, ma per modo che tutte le riduzioni singole raggiungano il limite designato dalla legge con l'articolo 1. Nella riduzione si avrà cura di sopprimere, ridurre o diminuire ogni spesa che non fosse ritrovata puramente necessaria. E non potendosi assolutamente raggiungere la riduzione nel senso preciso designato, se ne farà rapporto alla Camera assegnandone le ragioni.

Art. 6. Le suddette Commissioni, per ciascun dicastero rileveranno il numero degli impiegati ordinari, e

straordinari, attivi, in riposo, in aspettativa, o in disponibilità. Ciascun ministro fornirà alla rispettiva Commissione lo stato degl'impiegati, indicandone il nome, la patria, l'età, la dimora, il grado che avevano al 1° gennaio 1860, lo stipendio che allora percepivano, il grado, e lo stipendio attuale, facendo espressa menzione delle promozioni, delle messe a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, ed i motivi.

Art. 7. Ciascuna Commissione farà il suo lavoro nel termine di giorni 8; basterà che la metà almeno dei suoi componenti fosse presente per le sedute nelle quali faranno i loro lavori. Compiuto, ed approvato il rispettivo lavoro a maggioranza, ne farà proposta e rapporto alla Camera, senza il menomo indugio.

Art. 8. In base di dette proposte votate dalla Camera sarà stabilito il bilancio 1866.

LUIGI MINERVINI.

Art. 1. E fatta facoltà al Governo per la emissione di un prestito ipotecario di ottocento milioni di lire sopra i beni demaniali, e quelli che saranno devoluti al demanio.

Art. 2. La emissione sarà all'ottanta effettivo sul cento nominale.

Art. 3. Per ogni ottanta valore di emissione, sarà corrisposto il 6 per cento pagabile a semestre.

Art. 4. Detto prestito sarà rimborsabile fra il termine di dieci anni, a contare dall'effettivo incasso degli 800 milioni, e del prezzo della vendita di beni demaniali, o che andranno a divenirli. L'ipoteca sarà valida, derogandosi ad ogni disposizione contraria appena che sarà rilasciato il titolo definitivo all'acquirente.

Art. 5. Il rimborso sarà fatto per via di sorteggio anno per anno ed in corrispondenza dell'introito che si farà dalla vendita de' suddetti beni, incominciando l'obbligo del sorteggio appena che siasi incassato per tale vendita una cifra pari al milione.

Art. 6. Le cedole di codesto prestito saranno nominali, e trasferibili con la semplice girata autenticata dall'agente di cambio legalmente autorizzato, e riconosciuto, o da un pubblico notaio. Saranno insequestrabili del pari che i *coupons* di rendita.

Art. 7. Le cedole saranno della valuta nominale non minore di lire 50 pari a lire 40 di emissione.

Art. 8. I sottoscrittori potranno pagare una metà nell'atto della sottoscrizione, ed avranno un titolo provvisorio, e dopo tre mesi dovranno pagare l'altra metà, e riceveranno allora il titolo definitivo. Quelli

*Progetto di iniziativa Parlamentare
presentato dal deputato Minervini
ed annesso alla lettera degli
uffici. 2° 3° 6° 7° e
inviato dall'ufficio 4°
il 28. Aprile 1866.*

che dopo i tre mesi, e dieci giorni consecutivi impro-rogabili non facessero il secondo versamento, decadrebbero e la somma versata rimarrà devoluta allo Stato, e si pubblicheranno nel giornale ufficiale i numeri delle cartelle decadute, senza indicare però i nomi dei manchevoli.

Art. 9. Coloro che nell'atto della sottoscrizione pagassero l'intero valsente della cartella al valore di emissione, godranno un abbuono del 5 per cento sul detto valore.

Art. 10. Le cedole di codesto prestito saranno portate alla pari, qualora si versassero in pagamento di prezzo per acquisto, che i possessori facessero di beni demaniali, e saranno esenti dalle tasse graduali di registro e bollo gli acquisti che farebbonsi di tali beni dagl'intestatari, o possessori di detta cartella.

Art. 11. Dette cedole, e i rispettivi *coupons* di rendita saranno esenti da tasse speciali alla stessa guisa della rendita consolidata.

Art. 12. Coloro che sottoscriveranno per un valore nominale non minore di lire 10,000, e pagheranno nell'atto della sottoscrizione, godranno oltre l'abbono del cinque sul valore di emissione, un altro uno per cento sul detto valore.

Art. 13. I valori numerari devoluti a minori, ad interdetti, ad assenti, a donne maritate, o in qualunque modo vincolate per cauzione ad altro, saranno cautelati sopra cartelle del prestito ipotecario suddetto, e saranno valutati all'ottanta, coll'interesse del 6 per cento sullo stesso, e rimborsati alla pari di cento. Le cedole per codesti valori vincolati non saranno sorteggiate, ma rimborsate al finire degli anni dieci, e dal prezzo della vendita di detti beni demaniali e di quelli che saranno devoluti al demanio.

Art. 14. Codeste cartelle godranno gli stessi vantaggi previsti nell'articolo 10, se saranno pagate per affrancamento di canoni, e censi dovuti personalmente o come eredi di debitori di detti canoni, e censi, a pubbliche amministrazioni, o a corpi morali, obbligati ad affrancare: godranno gli stessi vantaggi se si versassero per affrancamento del canone del Tavoliere di Puglia da coloro che sieno debitori del canone suddetto, o eredi di quelli.

Art. 15. La sottoscrizione sarà aperta otto giorni dopo la pubblicazione della presente legge, e per giorni quaranta saranno preferiti i nazionali agli esteri: dopo tale epoca, e per altri quaranta giorni, sarà libera la concorrenza a tutti.

Art. 16. È fatta facoltà al Governo di provvedere con decreti reali al regolamento, e a quant'altro oc-

corre per l'attuazione del presente prestito ipotecario, e garantito dallo Stato.

Art. 17. La Commissione del bilancio presso la Camera dei deputati rimane incaricata a vigilare per le operazioni, l'incasso e l'uso dell'introito, epperò il ministro delle finanze farà alla stessa comunicare tutte le operazioni a misura che procederanno.

Art. 18. È fatta facoltà al Governo di emettere sia buoni del tesoro, sia rendita consolidata cinque per cento, sino alla cifra necessaria alle spese occorrenti pel servizio dello Stato, quali buoni, o rendita saranno estinti con gl'introiti che perverranno dal detto prestito ipotecario.

LUIGI MINERVINI.

La Camera riservandosi di discutere il piano finanziario unitamente alla legge di riordinamento generale delle amministrazioni dello Stato, aumenta provvisoriamente le imposte esistenti di una tassa di guerra di altro 10 per cento, meno sulle tasse di registro e bollo e sulle successioni.

AVITABILE.

Propongo che invece di cinquanta milioni, rimstando tutto, si imponga sulla ricchezza mobile il dieci per cento pel 1866, il che darebbe un reddito di 130 milioni, dai quali detratti i 66 milioni a cui è ora elevata, rimarrebbero 64 milioni, cioè 14 milioni di più di quelli che la Commissione e il Ministero dimandano.

L. MINERVINI.

Ai titoli I, II e III dello schema della Commissione viene sostituito quanto segue:

Art. 1. Le imposte fondiaria e sulla ricchezza mobile sono trasfuse nell'unica imposta diretta sull'entrata, ossia rendita netta.

Art. 2. L'aliquota erariale sarà del 10 per cento su tutte le rendite nette prodotte nel regno. Fino all'accertamento da ordinarsi per legge, in tempi normali, della rendita dei terreni, il principale fondiario rurale, attualmente in vigore, si riterrà corrispondere appunto a detta aliquota.

Art. 3. L'imposta suddetta sulla rendita verrà riscossa per dodicesimi.

Art. 4. Ne andranno immuni i redditi, o la parte loro, unicamente personali, ossia dovuti al lavoro pro-

prio attuale, semprechè, col resto che possiede il contribuente, siano inferiori a 400 lire nette annue; quelli di essi fra le 400 e le 600 lire contribuiranno all'erario l'1 per cento.

Art. 5. Sarà depennata dal catasto mobiliare ogni annualità attiva, non che ogni deduzione di passivo, non però di spese, e ciascun debitore nazionale, anche immune dall'imposta, anche possessore di stabili, avrà diritto, salvi i patti in contrario, e senza obbligo di provare alcun pagamento di tassa, di ritenere al proprio creditore una quota dell'annualità eguale all'aliquota, di cui nell'articolo 2, con aggiunta di quella media di sovrimposta che sarà predeterminata per regio decreto.

Art. 6. Lo Stato riterrà pure su tutti i suoi pagamenti a chiunque fatti dette due aliquote, eziandio in un solo semestre, quando occorra pel saldo dell'annata. Nel caso però di stipendi, riterrà le aliquote stesse, o l'1 1/2 per cento, o nulla, secondo che il contribuente è soggetto all'intera proporzionale, o alla graduale, o immune come sopra.

Art. 7. Sono abolite le tasse minime.

Art. 8. Le imposte provinciali saranno ripartite fra i comuni in ragione della rispettiva diretta erariale.

Art. 9. Il *maximum* della sovrimposta comunale sulla rendita sarà del 50 per cento sulla erariale.

Un comune, il quale non fosse in grado di sopperire altrimenti alle proprie spese, potrà essere autorizzato dalla deputazione provinciale ad eccedere quel *maximum*: ma, finchè dura tale stato di cose, i suoi bilanci andranno soggetti all'approvazione della deputazione medesima, la quale provvederà, anche di ufficio, a che vi sia esaurito ogni limite del dazio di consumo.

Il comune godrà la sovrimposta fissa della metà dell'1 per cento graduale.

Tutte le rendite prodotte nel comune andranno soggette alla sovrimposta locale.

Art. 10. Le surriferite disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1866.

Art. 11. Emaneranno per regio decreto i regolamenti necessari all'esecuzione delle presenti disposizioni.

GIBELLINI P. per necessità.

G. B. CASTELLANI id.

DE MARTINO id.

LUIGI GIOBDANO id.

PAOLO CONFALONE id.

DIEGO ALIPIANDI id.

Al capo VII *Dazi interni di consumo*, è sostituito quanto segue:

È ceduto ai comuni il dazio governativo di consumo, a datare dal 1° gennaio 1866.

Ciascun comune corrisponderà in due rate all'erario 2 lire, se attualmente aperto, 3 se chiuso, per ogni suo abitante in base all'ultimo censimento ufficiale. Un regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, fisserà la popolazione da levarsi a Torino e da aggiungersi a Firenze.

Il comune anzitutto se ne rivarrà usando di tutte le facoltà che gli attribuisce la legge sul dazio di consumo, le quali, pel caso di dubbio, vengono estese al pane e alle farine, che si potranno imporre anche sotto forma di macinato. Alla prima rata potrà, in difetto di altri mezzi, far fronte in tutto o in parte in quel modo che egli crederà più opportuno.

Il ministro di finanza è incaricato di dirimere tutte le difficoltà che potessero sorgere tra comuni e gli attuali appaltatori del dazio.

GIBELLINI F., per necessità.

G. B. CASTELLANI id.

DE MARTINO id.

LUIGI GIORDANO id.

PAOLO CONFALONE id.

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI.

Aggiungere all'articolo 2 dopo l'ultimo capoverso:

Per l'applicazione di questa imposta saranno comprese fra le costruzioni rurali, che ne vanno esenti a termini del disposto dell'articolo 2, numero 4 di detta legge, anche le case rurali che si trovano in centri di popolazione, purchè appartengano ai proprietari dei terreni ne' quali servono.

NEVO.

I sottoscritti propongono la soppressione dell'articolo 5 del progetto di legge pei provvedimenti finanziari.

B. B. BELLINO — P. TORRIGIANI —
L. D' ANCONA — RICASOLI — UBALDINO
PERUZZI — I. SCOTI — G. SERVADIO —
CORTESE.

All'articolo 8 si aggiunga:

I privati faranno la loro dichiarazione e pagheranno la loro quota d'imposta nel comune o consorzio dove hanno il loro domicilio legale, ed in mancanza, dove hanno la loro dimora.

All'articolo 12 si dica:

Il quinto sarà nominato dal prefetto tra i componenti del Consiglio provinciale.

A. CAMERINI — F. PELAGALLI
G. REGE — M. ROSSI.

Art. 12.

La Commissione provinciale d'appello sarà composta di cinque membri, di cui due nominati dal Consiglio provinciale, uno nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, ed uno nominato dalla direzione generale delle tasse. Il quinto sarà nominato dal prefetto, ed avrà la presidenza della Commissione.

Art. 14.

I sottoscritti propongono la soppressione dell'articolo 14.

PISSAVINI.
GIBELLINI.

Art. 14.

Sostituirsi al testo della Commissione il seguente testo:

« Il decimo di guerra ordinario sarà applicato indistintamente sulla imposta fondiaria e su quella della ricchezza mobile, ed inoltre sarà aggiunto un secondo decimo straordinario di guerra sulla tassa principale delle stesse imposte. »

CANCELLIERI. — CASTIGLIA. — S. MAJORANA.
— RIZZARI. — PAPA. — CUMBO BORGIA. —
CAFICI. — PELUSO. — MUSMECI. — GRA-
VINA.

Per l'anno 1866 sarà applicato un altro decimo straordinario di guerra sulla tassa prediale e su quella de' fabbricati.

PAPA.

Il sottoscritto propone che fosse soppresso l'articolo 14° del progetto della Commissione, e che la imposta prediale continui a riscuotersi, come per lo passato, in conformità della legge 14 luglio 1864, numero 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865, numero 2136.

ACCOLLA.

Al numero 1 dell'articolo 14 il sottoscritto propone la seguente variazione: « Dei debiti ipotecari e chi-rografari, non che degli altri oneri che gravitano l'entrata del fondo. »

TORRIGIANI.

In aggiunta all'emendamento Torrigiani.

Dopo la parola *oneri*: « comprese le tasse provinciali e comunali. »

BERTI-PICHAT.

Modificare il 2° capoverso dell'articolo 14 nel modo seguente:

I proprietari di beni stabili, rustici, ne dichiareranno la entrata netta sulla base del relativo fitto reale o presunto.

La entrata sarà dichiarata dove sono posti i beni e sarà accertata nelle forme stabilite per i redditi della ricchezza mobile.

Le autorità comunali provvederanno acciò le dichiarazioni dei contribuenti possano anche essere compilate presso la segreteria del comune coll'assistenza di apposito impiegato.

Aggiungere dopo l'ultimo capoverso dell'articolo 14:

I reclami presentati dai contribuenti alle tasse dirette sulla ricchezza mobile e sulla proprietà fondiaria per errori materiali di duplicazione di quote o di erronea liquidazione avvenuti nella compilazione dei ruoli, saranno risolti prima della esazione della imposta cui riguardano.

Gli avvisi di pagamento delle tasse dirette dovute allo Stato saranno compilati in modo distinto da quelli che concernono il pagamento dei centesimi addizionali a tali tasse, riscossi a favore dei comuni e delle provincie.

NERVO.

Art. 21.

È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale fondiaria sino al limite del 50 per cento della medesima.

Uguale facoltà è data ai comuni: però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà di altrettanto.

Sino ad esaurimento delle facoltà concesse coll'articolo 15, i centesimi addizionali dovranno sovrimporsi in egual numero all'imposta fondiaria ed all'imposta sulla ricchezza mobile.

Quando i centesimi addizionali provinciali e comunali sull'imposta fondiaria giungessero complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa, i comuni potranno aggiungere nuovi centesimi addizionali sulla fondiaria medesima, purchè ottengano a ciò una speciale autorizzazione della deputazione provinciale e sperimentino anche la tassa sul valore locativo.

PIOLTI DE BIANCHI.

TITOLO III.

Tassa sulle vetture e sui domestici.

Art. 22 ed allegato A.

Sostituirsi il seguente testo:

« Il decimo di guerra ordinario ed un altro decimo straordinario è imposto sulle vincite del lotto da riscuotersi per ritenuta sul pagamento delle vincite stesse. »

CANCELLIERI — CASTIGLIA — MAJORANA
— RIZZARI — PAPA — CUMBO BORGIA —
CAFICI — PELUSO — MUSMECI — GRAVINA.

Art. 25.

L'esenzione daziaria a favore dei costruttori navali è limitata alle ancore, catene, fogli di zinco, di rame, e di qualunque altra materia metallica destinata alla fasciatura delle navi. Sarà dato ai costruttori medesimi per ogni bastimento costruito nei cantieri italiani un compenso di lire tre per ciascuna tonnellata di stazzatura reale debitamente accertata.

VIACAVA.

All'articolo 33.

Dalla stessa data la coltivazione e la vendita de' tabacchi siciliani, detti di *Licodia* sarà regolata come quella de' tabacchi *Leccesi*.

PAPA.

Art. 33.

Dalla stessa data la coltivazione del tabacco in Sicilia, sarà sottoposta ad una speciale imposta.

Il ministro delle finanze, prima del venturo gennaio, proporrà un progetto di legge, onde determinare la quantità dell' imposta ed il modo di riscuoterla.

MUSMECI.

*Alla tabella C, tariffa su' dazi all'uscita, pag. 24
allegato all'articolo 23.*

Vino in botti ettolitro lire 00 50.

DAMIANI.

*Aggiunta all'articolo 25 del progetto
della Commissione.*

Per le navi costrutte in ferro, ovvero miste di ferro e legno, sarà fatta la restituzione del dazio riscosso sul ferro adoperato, sotto l'osservanza di quelle discipline che verranno all'uopo stabilite.

GIOVANNI RICCI.

I sottoscritti propongono la soppressione degli articoli 28 e 29 del progetto della Commissione.

L. MINERVINI — M. UNGARO — F. DE BLASIO
— VOLPE — P. PELAGALLI — P. PETRONI
— MAROLDA — AMOBE.

TITOLO V.

Private.

Sopprimersi gli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ed allegati D, E, F.

CANCELLIERI — CASTIGLIA — MAJORANA
— RIZZARI — PAPA — CUMBO BORGIA —
CAFICI — PELUSO — MUSNECI — GRAYNA.

TITOLO VII.

Dazi interni di consumo.

Sopprimersi l'articolo 54.

Art. 56.

Chiudersi colle parole: *Però la tassa addizionale comunale non potrà passare il 30 per cento dalla principale*, e sopprimersi il seguito che comincia dalle parole: *salvo per la farina, pane, ecc.*, e finisce colle parole: *il parere della deputazione provinciale.*

Art. 57, 58, 59, 60.

Sostituirsi al testo della Commissione il testo seguente:

Art.

La imposta già istituita ed ora estesa ne' sensi dei superiori articoli 52, 53, 55 e 56 sarà cessa ai comuni i quali corrisponderanno allo Stato un canone gabelario in somma corrispondente a 21 decimi pei comuni chiusi, e 18 decimi per quelli aperti del canone attual-

mente riscosso dallo Stato per dazio consumo e descritto nell'annessa tabella *M*.

Art.

È data ampia facoltà ai comuni di ridurre in meno la tariffa stabilita colla presente legge, e di riscuotere o non le tasse erariali, che costituiscono il corrispettivo del canone imposto ai medesimi.

Art.

Tanto ai comuni chiusi, quanto a quelli aperti, è concessa facoltà di riscuotere, invece della tassa sulle farine, una tassa sulla macinazione de' cereali, colla tariffa al massimo di lire 2 al quintale pel grano, di lire 1,20 per la meliga e biade, e di centesimi 50 per le fave, ceci, veccia e fagioli.

Parimenti ad ogni comune è data facoltà di applicare, sia per tutti in generale, sia per ciascuno particolarmente dei generi soggetti a dazio-consumo, l'uno o l'altro indistintamente fra i metodi di percezione autorizzati in forza della legge 3 luglio 1864, n° 1827, pei comuni chiusi e per quelli aperti.

Finalmente è data facoltà ai comuni indistintamente di adoperare per la percezione della tassa sulla macinazione i metodi del contatore meccanico od altro strumento simile applicato ai moli, secondo le regole che saranno determinate per decreto reale, in base ai principii che informavano il progetto ministeriale presentato il 13 dicembre 1865 per la legge sulla macinazione dei cereali.

Art.

Al 1° agosto 1866 entreranno i comuni nel godimento delle imposte erariali sui generi di consumi, cedute loro in forza della presente legge, e da quel giorno comincerà a decorrere il canone gabellario, pagabile dai comuni allo Stato in rate mensili posticipate.

Art.

Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864, che non siano espressamente modificate colla presente.

NB. — La tabella *M* di cui è parola sarà quella del numero 5 dei documenti allegati alla relazione della Commissione.

Dimostrazione dei risultati finanziari.

DALLE TASSE	MAGGIORI ENTRATE	
	Presunte dalla Commissione	Accertate per gli emendamenti
1° Sulla proprietà urbana e rur- sticana L.	12,000,000	12,000,000
2° Sulla ricchezza mobile . . .	30,000,000	30,000,000
3° Pel decimo ordinario estraor- dinario sulla imposta dei red- diti non fondiari »	»	20,820,000
4° Sulle privative, escluse le polveri »	18,000,000	»
5° Sulle vetture e i domestici »	4,000,000	»
6° Per i decimi sulle vincite del lotto »	»	7,600,000
7° Per il riordinamento e l'e- stensione della privativa delle polveri »	2,000,000	2,000,000
8° Sulle dogane »	14,000,000	14,000,000
9° Per la maggiore estensione del dazio consumo »	30,000,000	30,000,000
Totale . . . L.	<u>110,000,000</u>	<u>116,420,000</u>

Il sistema della Commissione dà 110 milioni compresi le tasse di marchio, e gli aumenti sulle tasse scolastiche e dei passaporti. — Il sistema degli emendamenti dà invece lire 116,420,000, cioè lire 6,420,000 in più oltre al prodotto eventuale di queste tre specie di tasse.

CANCELLIERI — CASTIGLIA — MAJORANA
— RIZZARI — PAPA — CUMBO BORGIA —
CAFFICI — PELUSO — MUSMECI — GRAVINA.

Aggiunta all'art. 54.

1° Capoverso come quello della Commissione.

2° Si estenderà il dazio anche alle farine ed agli olii che si fabbricano entro la linea daziaria dei comuni chiusi quando questi prodotti vengano dichiarati per la consumazione locale.

3° La stessa disposizione si applicherà ai vini fatti con uve raccolte nel perimetro daziario.

VIACAVA.

Art. 59.

La tariffa che comprende le materie non ancora soggette a dazio andrà in vigore al 1° gennaio 1857.

I contratti dei comuni attualmente esistenti con lo

Stato per i dazi di consumo saranno risolti a tutto il 31 dicembre 1866; e per il 1867 si procederà in tempo debito ad un nuovo contratto di abbonamento, stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, e secondo le nuove tariffe, Allegato *H*.

Se alcuno dei comuni ricusasse la nuova convenzione, il Governo potrà procedere alla riscossione anche mediante appalti provinciali.

4° e 5° Capoverso sarà quello della Commissione.

VIACAVA.

All'articolo 60 si aggiunga:

Dal giorno in cui va a spirare il contratto con la società dell'appalto generale dei dazi di consumo, il canone annuo per cui il contratto fu stipulato, sarà distribuito ed imposto a' comuni chiusi ed aperti non convenuti col Governo, nella ragione media de' criteri della loro rispettiva popolazione, e della rendita imponibile mobiliare, prediale e de' fabbricati. Pei nuovi dazi vi sarà un aumento di canone giusta il disposto nel primo comma del precedente articolo 59.

PAPA.

Art. 64.

Tali decreti reali dovranno ottenere prima l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 66.

Il Governo del re curerà, anche con mezzi straordinari, la massima pubblicità delle disposizioni contenute nel titolo IV capo 3° della presente legge e delle analoghe contenute nell'annesso allegato *G*.

PIOLTI DE BIANCHI.

All'articolo 66.

Le tasse sull'insegnamento universitario, e sull'insegnamento secondario classico o tecnico *che non è a peso delle provincie*, saranno stabilite e regolate, ecc.

PAPA.

Art.

La parte prediale dell'imposta fondiaria, per la por-

zione che riscuotevasi in ciascun compartimento catastrale del regno prima del riparto operatosi in conformità della tabella prima dell'articolo 1° della legge del 14 luglio 1864, n° 1831, è convertita in una rendita fondiaria a favore dello Stato per tutti gli effetti contemplati negli articoli 1781 e seguenti del Codice civile.

Art.

Il riscatto di questa rendita non potrà effettuarsi per intero prima dell'anno 1869.

Sarà tuttavia in facoltà di ciascun debitore di operare il riscatto parziale del proprio debito nella proporzione di un ventesimo in ogni anno, cominciando dal 1° gennaio 1868.

RICCARDO SINEO.

Ordine del giorno.

Ritenuto che pel disposto dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, numero 1831, il ministro delle finanze doveva fare i provvedimenti necessari per stabilire sopra i beni non censiti un'imposta analoga a quella del comune dove si trovavano, o del territorio confinante, e che il cui prodotto doveva poi andare in disgravio del rispettivo contingente compartimentale;

Ritenuto che nelle provincie dell'ex-ducatto di Modena, dove furono calcolati 113,363 ettari di terreni non censiti, non venne fatto provvedimento alcuno, ma si gravarono invece i terreni già censiti dell'imposta applicata presuntivamente ai terreni non ancora censiti;

Ritenuto essere ciò contrario a giustizia ed al fine stesso della legge di perequazione,

La Camera

Invita il ministro delle finanze a provvedere in modo che per l'esercizio del corrente anno 1866 sia eseguito integralmente l'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, per cui dovranno essere censiti i 113,363 ettari di terreni non censiti del compartimento delle provincie dell'ex-ducatto di Modena, e dovranno essere corrispondentemente sgravati i terreni già censiti, e passa all'ordine del giorno.

FIASTRI — BORTOLUCCI — MAS-
SARI — AGNINI — DEL ME-
DICO — RONCHEI — FABRIZI.